



# COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 44038

Prot.

## ORDINANZA DEL UFFICIO DEL SINDACO

N. 41 DEL 13-08-2020

**Oggetto: Ordinanza-ingiunzione verbale amministrativo nr.04/2020 Carabinieri Forestali**

**VISTA** la nota prot. 617 del 28/05/2020, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 2577 in data 28/05/2020, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegallo trasmetteva il Verbale di Constatazione di illecito amministrativo Reg. Stazione n.04/2020 (32894) elevato a carico di:

- BENIGNI SILVIA nata a ASCOLI PICENO (AP) il 24/05/1975 e domiciliata a ASCOLI PICENO (AP) in VIA DEL BELSITO, 7 (trasgressore);
- SOPREN SRL con sede legale in ASCOLI PICENO (AP), VIA DEL BELSITO, 7 – P.IVA 01469700445 (obbligato in solido);

per mancata installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate, di cui all'art. 95 c.3 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. – art.67 PTA Marche;

**ACCERTATO** che gli interessati di cui sopra omettevano la collocazione del misuratore di portata nell'opera di presa nel punto di derivazione del torrente “Mattemo”;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 95 c. 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che *“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.”*

Frazione Balzo – Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP)



0736/806122



0736/806102



infoposta@comune.montegallo.ap.it

- l'art. 133 comma 8 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di sanzioni amministrative, stabilisce che *“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”*;
- l'art. 135 comma 4 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che *“Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza dello stesso decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”*;
- l'art. 3 della L.R. Marche n. 33/98 stabilisce che *“Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.”*;

**PRESO ATTO** che con il sopracitato verbale viene contestato ai sopraindicati la violazione dell'art. 95 c.3 del D.lgs. 152/2006 – art.67 PTA Marche;

**CONSIDERATO** che si omette la comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati sono comunque venuti a conoscenza del procedimento, come risulta dalla relata di notifica avvenuta in data 20/02/2015 del verbale di constatazione dell'illecito stesso di cui sopra, (la giurisprudenza - C.d.S. Sez.ne IV sentenza n. 5003 del 30.09.2002, C.d.S. Sez.ne V sentenza n. 2823 del 22.05.2001, C.d.S. Sez.ne VI sentenza n. 2984 del 29.05.2002 – ha affermato che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua, con prevalenza dei principi di economicità, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio);

**PRESO ATTO** che entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione del verbale previsto dall'art. 18 della L. n° 689/1981, non sono state presentate dagli interessati alcune memorie difensive, documenti o richieste di essere sentiti;

**RITENUTO** opportuno applicare ai sensi del 8° comma dell'art. 133 del D.lgs. n° 152/2006, per la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000.00 (tremila/00);

**RICHIAMATI** gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

## **ORDINA e INGIUNGE**

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Alla Sig.ra SILVIA BENIGNI sopra generalizzata, nella sua qualità di trasgressore e alla Ditta SOPREN SRL con sede in Ascoli Piceno obbligata in solido al pagamento, di provvedere ad eseguire il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria della somma pari a € **3.000,00 (tremila/00)**, oltre al rimborso delle spese di notificazione se dovute, sanzione fissata entro il limite minimo edittale della norma violata, tenuto conto di tutti i parametri indicati all'art.11 della legge 689/81.

Il pagamento deve intervenire entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni** dalla notificazione del presente atto.

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento della somma sopra indicata può essere eseguito, entro il termine massimo di **giorni 30 (trenta)** dalla notificazione della presente ordinanza ingiunzione, termine oltre il quale l'ordinanza ingiunzione diverrà titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.

Il pagamento deve avvenire nei modi seguenti:

- versamento su c/c postale n° 14032635 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO SERVIZIO TESORERIA;

ovvero mediante:

- versamento su CC Bancario avente codice IBAN IT 08 R030 6969 7000 0000 0900 200 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO di ROCCAFLUVIONE (AP);

indicando la seguente causale: "Sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 41/2020".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio Amministrativo di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento.

## **AVVISA**

- Che il pagamento di quanto ingiunto da parte di un trasgressore ha effetto liberatorio per tutti gli altri co-obbligati;
- Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio on-line per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.